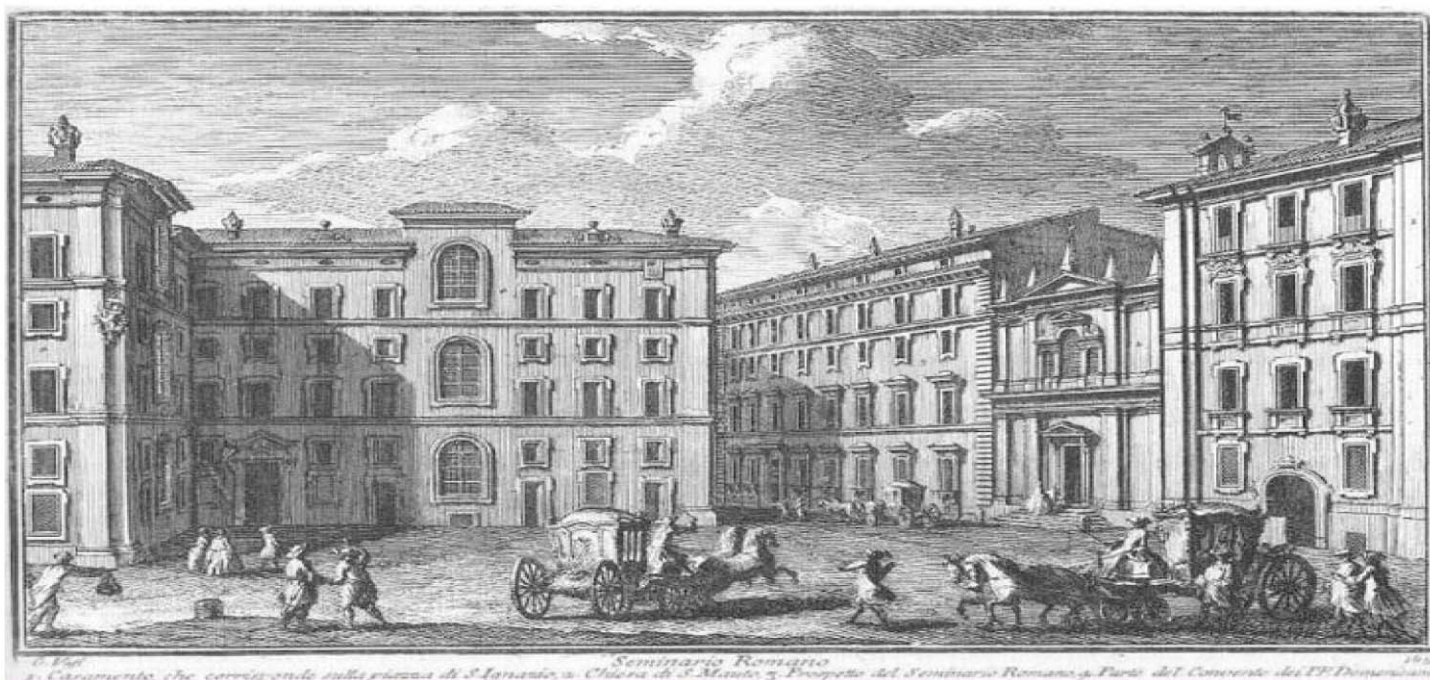




Senato della Repubblica



Camera dei deputati



Organizzazione delle Agenzie fiscali

(Schema di D.Lgs. n. 181)

(artt. 1 e 9, co. 1, lett. h), L. 23/2014)

Luglio 2015

XVII LEGISLATURA

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Atti del Governo

Organizzazione delle agenzie fiscali

Schema di D.Lgs. n. 181

(Artt. 1 e 9, co. 1, lett. h), L. 23/2014)

n. 186

6 luglio 2015

SENATO DELLA REPUBBLICA:

SERVIZIO DEL BILANCIO

TEL. 06 6706-5790 – SBILANCIOCU@SENATO.IT –  @SR_Bilancio

ELEMENTI DI DOCUMENTAZIONE N. 27

SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451

STUDI1@SENATO.IT

CAMERA DEI DEPUTATI:

SERVIZIO STUDI – Dipartimento finanze

Tel. 06 6760-9496 – st_finanze@camera.it –  CD_finanze

ATTI DEL GOVERNO N. 186

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

In copertina: Piazza San Macuto in una stampa d'epoca

INDICE

LA LEGGE DELEGA	1
Principi e criteri direttivi.....	1
La procedura	2
Le disposizioni finanziarie.....	2
Lo stato di attuazione della delega.....	3
Articolo 1 (Disposizioni in materia di riorganizzazione delle agenzie fiscali)	9
Articolo 2 (Reclutamento personale dirigenziale).....	15

LA LEGGE DELEGA

La legge 11 marzo 2014, n. 23, conferisce una delega al Governo per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita da attuare entro dodici mesi (27 marzo 2015).

In considerazione dell'elevato numero di previsioni di delega non ancora attuate, e tenuto conto della complessità della materia, l'articolo 1, comma 2, della legge 24 marzo 2015, n. 34 (di conversione del decreto-legge n. 4 del 2015), ha prorogato di **tre mesi** il termine per **l'esercizio della delega** (vale a dire fino al **27 giugno 2015**).

Con l'introduzione all'articolo 1 di un **nuovo comma 7-bis** si prevede che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare cada negli ultimi trenta giorni precedenti il termine finale di scadenza della delega, ovvero successivamente a tale termine, operi una **proroga automatica di novanta giorni** del predetto termine di delega (**25 settembre 2015**).

La legge, che persegue l'obiettivo della **riduzione della pressione tributaria** sui contribuenti (articolo 16), si compone di **16 articoli** concernenti i principi generali e le procedure di delega (art. 1); la revisione del catasto dei fabbricati (art. 2); le norme per la stima e il monitoraggio dell'evasione e il riordino dell'erosione fiscale (artt. 3 e 4); la disciplina dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale (art. 5); la cooperazione rafforzata tra l'amministrazione finanziaria e le imprese, con particolare riguardo al tutoraggio, alla semplificazione fiscale e alla revisione del sistema sanzionatorio (artt. 6-8); il rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo (art. 9); la revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali (art. 10); la revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e la previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, nonché la razionalizzazione della determinazione del reddito d'impresa e delle imposte indirette (artt. 11-13); la disciplina dei giochi pubblici (art. 14); le nuove forme di fiscalità ambientale (art. 15).

Principi e criteri direttivi

Nell'esercizio della delega il Governo deve attenersi, oltre che ai singoli criteri direttivi esplicitati in ciascun articolo, al rispetto dei **principi costituzionali**, in particolare di quelli di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione (uguaglianza e capacità contributiva), nonché del **diritto dell'Unione europea**; al rispetto dei principi dello **statuto dei diritti del contribuente**, con particolare riferimento al rispetto del vincolo di **irretroattività** delle norme tributarie; le nuove norme devono inoltre essere coerenti con quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di **federalismo fiscale**.

Ulteriori principi di delega riguardano: la tendenziale **uniformità** della disciplina delle obbligazioni tributarie; il **coordinamento e la semplificazione** degli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti; la coerenza e uniformità

dei poteri in materia tributaria; la generalizzazione del meccanismo della **compensazione** tra crediti d'imposta vantati dal contribuente e debiti tributari a suo carico.

La procedura

Quanto alla procedura per l'emanazione dei decreti legislativi attuativi, si prevede che le **Commissioni** parlamentari competenti hanno **30 giorni** (prorogabili di altri 20) **per l'espressione del parere**, trascorsi i quali il provvedimento può essere comunque adottato. Si prevede altresì una **procedura rafforzata** analoga a quella prevista per i decreti attuativi della legge sul federalismo fiscale: qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, il Governo è tenuto a **trasmettere nuovamente** i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modifiche. I **pareri definitivi** delle Commissioni competenti per materia sono espressi **entro dieci giorni**, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, nei 18 mesi successivi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto attuativo, può adottare eventuali **decreti correttivi e integrativi**.

Ai sensi dell'**articolo 1, comma 3**, almeno uno degli schemi dei decreti legislativi deve essere deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri **entro quattro mesi** dalla data di entrata in vigore della legge (**27 giugno 2014**).

Il Governo è inoltre tenuto a **riferire ogni quattro mesi** alle Commissioni parlamentari competenti in ordine all'attuazione della delega (in sede di prima applicazione **entro due mesi**).

Nei decreti legislativi, il Governo deve provvedere all'introduzione delle nuove norme mediante la **modifica o l'integrazione dei testi unici e delle disposizioni organiche** che regolano le relative materie, provvedendo ad **abrogare espressamente le norme incompatibili** (articolo 1, **comma 9**). Il **comma 10** prevede inoltre l'emanazione di decreti legislativi recanti le norme necessarie per il **coordinamento formale e sostanziale** con le altre leggi dello Stato e l'**abrogazione** delle norme incompatibili con i nuovi decreti.

Le disposizioni finanziarie

L'**articolo 16** della legge n. 23 del 2014 (come riformulato dall'art. 1, comma 11, della legge 23 giugno 2014, n. 89) dispone che dall'attuazione della delega **non** devono derivare nuovi o **maggiori oneri** a carico della finanza pubblica, **né un aumento della pressione fiscale** complessiva a carico dei contribuenti.

In considerazione della complessità della materia trattata dai decreti legislativi attuativi e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli

eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la relazione tecnica evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica.

Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi, adottati ai sensi della legge delega, presentati prima o contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri.

A tal fine le **maggiori entrate** confluiscono in un apposito **fondo** istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il richiamato **comma 2 dell'articolo 17** stabilisce che le **leggi di delega** comportanti oneri devono recare i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi.

I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una **relazione tecnica**, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Il **comma 1-bis** stabilisce che i decreti legislativi attuativi che recano maggiori oneri entrano in vigore **contestualmente** o successivamente a quei decreti attuativi che recano la necessaria copertura finanziaria.

In sostanza, tale formulazione permette che uno schema di decreto legislativo attuativo recante maggiori oneri per la finanza pubblica possa essere esaminato dalle Commissioni parlamentari per l'emanazione del parere, ma entrerà in vigore nell'ordinamento contestualmente (o successivamente) all'entrata in vigore di un altro schema di decreto attuativo che invece genererà maggiori entrate per la finanza pubblica.

Alla fine la somma degli effetti finanziari di tutti i decreti attuativi della legge delega dovrà essere pari a zero, in quanto diversamente altererebbe in negativo i saldi della finanza pubblica, o finirebbe con l'aumentare la pressione fiscale complessiva a carico del contribuente.

Lo stato di attuazione della delega

L'[Atto del Governo n. 99](#), recante lo schema di decreto legislativo in materia di **semplificazioni fiscali**, ha ricevuto parere favorevole con osservazioni

da parte della 6^a Commissione Finanze e Tesoro del Senato il 1° agosto 2014 e successivamente il 7 agosto 2014 da parte della Commissione VI Finanze della Camera dei deputati che ha espresso [parere favorevole](#), con alcune osservazioni e condizioni. Tra le misure previste nello schema di decreto, si ricorda l'introduzione della **dichiarazione dei redditi precompilata**, la revisione della disciplina concernente i **rimborsi IVA** e lo snellimento degli adempimenti connessi ad **operazioni intracomunitarie** e con i Paesi esteri. Sono semplificati alcuni adempimenti in riferimento alla struttura delle **addizionali regionali e comunali**.

A seguito dell'accoglimento parziale delle condizioni e osservazioni espresse dalle Commissioni parlamentari, il 30 settembre 2014 il Governo ha ritrasmesso, ai fini dell'espressione del parere parlamentare definitivo lo schema di decreto ([Atto del Governo n. 99-bis](#)). Rispetto al testo originario, sono state introdotte norme in materia di **società in perdita** e di **responsabilità solidale negli appalti**. È stata **soppressa** la norma in materia di **società tra professionisti**. Il 16 ottobre 2014 la Commissione VI della Camera e la 6^a Commissione del Senato hanno reso [parere favorevole](#) in ordine a tale ultima formulazione dello schema di decreto. Nella Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2014 è stato pubblicato il [D.Lgs. n. 175 del 2014](#) recante *Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata*.

In attuazione delle disposizioni di delega in materia di **accise** (contenute in particolare nell'**articolo 13, comma 2** della legge delega, e che tra l'altro impegna il Governo a procedere alla semplificazione degli adempimenti, alla razionalizzazione delle aliquote, all'accorpamento o soppressione di fattispecie particolari), il 22 ottobre 2014 è stato reso [parere favorevole](#), con condizioni e osservazioni, da parte della VI Commissione Finanze della Camera, in pari data anche la 6^a Commissione Finanze e Tesoro del Senato ha reso parere favorevole con condizioni sull'[atto del Governo n. 106](#). Tale atto contiene lo schema di decreto legislativo volto a **ridefinire l'imposizione sui tabacchi**, sui **prodotti succedanei** dei prodotti da fumo e sui **fiammiferi**, contenute essenzialmente nel [decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#) (testo unico delle accise). A seguito dell'esame dello [schema 106-bis](#), trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, la 6^a Commissione Finanze e Tesoro del Senato, in data 20 novembre 2014 ha espresso parere favorevole, in data 25 novembre 2014 anche l'omologa Commissione della Camera ha espresso [parere favorevole](#). Nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2014 è stato pubblicato il [D.Lgs. n. 188 del 2014](#), in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi.

L'11 luglio 2014 il Governo ha trasmesso lo schema di decreto legislativo riguardante la **revisione delle Commissioni censuarie** ([Atto del Governo n.](#)

[100](#)). Si segnalano, al riguardo, le [audizioni](#) al Senato, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e fisco. Il 6 agosto 2014 la Commissione VI Finanze ha espresso [parere favorevole](#), con alcune osservazioni e condizioni. A seguito dell'esame dello [schema n. 100-bis](#), trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, la VI Commissione Finanze della Camera in data 22 ottobre 2014 ha espresso [parere favorevole](#). Nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2015 è stato pubblicato il [D.Lgs. n. 198 del 2014](#), in materia di composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie.

Si segnala che la **legge di stabilità 2015** (legge n. 190 del 2014, articolo 1, commi 54-89), istituisce, per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale, un **regime forfetario** di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta sostitutiva di quelle dovute con l'**aliquota del 15 per cento**. Per accedere al regime agevolato (che costituisce il regime "naturale" per chi possiede i requisiti) sono previste delle soglie di ricavi diverse a seconda del tipo di attività esercitata. Tali soglie variano da 15.000 euro per le attività professionali a 40.000 per il commercio.

La norma sembra dare attuazione **all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge di delega fiscale**, il quale prevede l'istituzione di regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni, nonché, per i contribuenti di dimensioni minime, di regimi che prevedano il pagamento forfetario di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, purché con invarianza dell'importo complessivo dovuto, prevedendo eventuali **differenziazioni in funzione del settore economico** e del tipo di attività svolta, con eventuale premialità per le nuove attività produttive.

Le disposizioni dell'articolo 1, **commi 629-633**, della medesima legge di stabilità incrementano il numero delle ipotesi di **applicazione del meccanismo di inversione contabile** (*reverse charge*) a fini **IVA**, in particolare estendendo tale sistema anche ad ulteriori ambiti del **settore edile** e del **settore energetico**, al settore della **grande distribuzione**, nonché **alle cessioni di bancali in legno (pallet)**.

Si dispone inoltre che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti pubblici l'imposta sul valore aggiunto venga in ogni caso versata dai medesimi soggetti pubblici (c.d. **split payment**). Pertanto i fornitori di beni e servizi alla pubblica amministrazione riceveranno l'importo del corrispettivo al netto dell'IVA che verrà così versata, dai soggetti pubblici cessionari, direttamente all'erario.

La norma sembra dare attuazione **all'articolo 9, comma 1, lettera e), della legge di delega fiscale**, il quale prevede l'introduzione di meccanismi atti a contrastare l'evasione dell'IVA dovuta sui beni e servizi intermedi, facendo in particolare ricorso al meccanismo dell'inversione contabile (*reverse charge*), nonché di introdurre il meccanismo della deduzione base da base per alcuni settori.

Infine, l'articolo 1, **commi 634-641**, modificano le modalità di gestione del **rapporto tra fisco e contribuenti**, al fine di **migliorarne** la cooperazione ed aumentare l'adempimento spontaneo agli obblighi fiscali (cd. **tax compliance**).

In particolare, sono rafforzati i **flussi informativi tra contribuenti e Agenzia delle entrate**; sono modificate le modalità, i termini e le agevolazioni connessi all'istituto del **ravvedimento operoso**, consentendo l'accesso all'istituto anche oltre i termini previsti dalle norme vigenti, a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata, con una riduzione automatica delle sanzioni; sono apportate sostanziali **semplificazioni** in materia di **dichiarazione IVA**.

Si ricorda al riguardo che l'**articolo 1, comma 1, lettera b), della legge di delega fiscale** prevede – tra i principi di delega – il coordinamento e la semplificazione delle discipline concernenti gli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti, al fine di agevolare la comunicazione con l'amministrazione finanziaria in un quadro di reciproca e leale collaborazione, anche attraverso la previsione di forme di contraddittorio propedeutiche all'adozione degli atti di accertamento dei tributi.

Il **29 aprile 2015** il Governo ha presentato in Parlamento **tre schemi di decreto** attuativi della delega:

- lo schema di decreto legislativo recante misure per la **crescita e l'internazionalizzazione delle imprese** ([161](#)), sul quale la Commissione VI Finanze della Camera ha espresso [parere favorevole](#), con alcune osservazioni, il 18 giugno 2015; la Commissione 6° Finanze e tesoro del Senato ha espresso [parere favorevole](#), con alcune osservazioni, il 9 giugno 2015;
- lo schema di decreto legislativo in materia di **trasmissione telematica delle operazioni IVA** e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici ([162](#)) sul quale la Commissione VI Finanze della Camera ha espresso [parere favorevole](#), con alcune osservazioni, il 18 giugno 2015; sullo stesso schema, la Commissione 6° Finanze e tesoro del Senato ha espresso [parere favorevole](#), con alcune osservazioni, l'11 giugno 2015;
- lo schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla **certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente** ([163](#)), su cui la Commissione VI Finanze della Camera ha espresso [parere favorevole](#), con alcune condizioni e osservazioni, l'11 giugno 2015; la Commissione 6° Finanze e tesoro del Senato ha espresso [parere favorevole](#), con condizioni e osservazioni, il 10 giugno 2015.

Il **27 giugno 2015** il Governo ha presentato in Parlamento ulteriori **cinque schemi di decreto** attuativi della delega:

- lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle **agenzie fiscali** ([181](#));
- lo schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale ([182](#));

- lo schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio [\(183\)](#)
- lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario [\(184\)](#);
- lo schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione [\(185\)](#).

Si rammenta che il **27 giugno 2015** è **scaduto il termine** per l'attuazione della delega. Restano quindi **inattuate o parzialmente attuate** le seguenti **norme**:

- revisione del **catasto dei fabbricati**, fatta salva la riforma delle Commissioni censuarie (articolo 2);
- revisione della **riscossione degli enti locali** (articolo 10, comma 1, lettera c));
- revisione dell'imposizione sui **redditi di impresa** (articolo 11, comma 1, lettera a)) e definizione di **autonoma organizzazione** ai fini Irap (articolo 11, comma 2);
- razionalizzazione dell'**imposta sul valore aggiunto** e di altre imposte indirette, fatta salva la revisione delle accise sui tabacchi lavorati (articolo 13);
- revisione della disciplina dei **giochi pubblici e rilancio del settore ippico** (articolo 14);
- revisione della **fiscalità energetica e ambientale** (articolo 15).

Per le modalità di attuazione delle singole disposizioni, si rinvia alla documentazione concernente i decreti legislativi.

La delega fiscale nel Documento di economia e finanza (DEF) 2015

Si segnala, infine, che nel DEF 2015 l'attuazione della delega fiscale rappresenta una delle **venti azioni del Cronoprogramma** del PNR.

Inoltre, il **fisco** rientra tra i cinque settori strategici di intervento dell'**Agenda per la semplificazione 2015-2017**, con l'obiettivo di ridurre i tempi e i costi amministrativi derivanti dagli adempimenti fiscali, a partire dall'attuazione della **dichiarazione precompilata e delle altre misure di semplificazione recentemente approvate**. In tale ambito il Governo punta sulle seguenti azioni principali:

- dichiarazione dei redditi precompilata per dipendenti e pensionati entro aprile 2015;
- dichiarazione dei redditi precompilata con l'indicazione delle spese sanitarie: le spese mediche effettuate presso le farmacie saranno inserite direttamente sulla dichiarazione dei redditi entro aprile 2016;
- presentazione telematica della dichiarazione di successione: dopo una fase sperimentale da avviare entro dicembre 2015, si stima la messa a regime entro dicembre 2017.

Con riguardo alla struttura del sistema tributario, si prefigura – nell'ambito dei programmi di revisione della spesa – la creazione di un sistema di **tracciabilità** telematica delle transazioni commerciali e la razionalizzazione delle **tax expenditure**.

In tale ambito, si preannuncia l'adozione – in attuazione della delega fiscale – di un provvedimento diretto ad **introdurre nel processo di decisione di bilancio la razionalizzazione delle agevolazioni fiscali**. In particolare, il Governo si impegna a predisporre un rapporto annuale sulle detrazioni fiscali da allegare al disegno di legge di

bilancio, basato su una relazione programmatica da allegare alla Nota di aggiornamento del DEF. Tale rapporto dovrà identificare le detrazioni non giustificate da esigenze sociali o economiche o che costituiscono una duplicazione al fine di eliminarle o riformarle, salvaguardando tuttavia la tutela dei redditi da lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, e di altre priorità.

Per quanto riguarda la **riforma del catasto**, attraverso l'allineamento dei valori catastali ai valori economici reali il Governo intende correggere i problemi di equità orizzontale e verticale che il sistema attuale ha generato in materia di imposizione di immobili. Il sistema si baserà su due sole classificazioni di fabbricati, "ordinari" e "speciali". A ogni unità immobiliare sarà attribuita una rendita e un relativo valore patrimoniale.

In linea con le azioni dell'Agenda digitale, sarà incentivata la progressiva adozione, a partire dal 1° gennaio 2017, della **fatturazione elettronica** e dei metodi di tracciabilità dei pagamenti nei rapporti tra privati. Grazie ai nuovi flussi elettronici incrociabili con le informazioni disponibili presso l'Anagrafe tributaria, il ruolo dell'Amministrazione finanziaria potrà evolvere verso un modello cooperativo funzionale a fornire un supporto attivo al contribuente anche nella fase predichiarativa, per favorire una spontanea emersione di basi imponibili.

Il Governo si impegna quindi a promuovere un fisco che incentivi l'**attrazione di investimenti esteri**, attraverso – tra l'altro – la riduzione degli adempimenti delle imprese e dei costi amministrativi, consentendo alle imprese di minori dimensioni di determinare il reddito e il valore della produzione netta secondo il criterio di cassa (e non più di competenza), nonché allineando l'aliquota per le società di persone a quella delle società di capitali, con l'intento di rendere neutrale il sistema tributario rispetto alla forma giuridica.

Per quanto riguarda gli obiettivi di **modernizzazione dell'amministrazione fiscale e tax compliance**, il Documento di economia e finanza ritiene urgente l'approvazione del disegno di legge, all'esame del Senato (A.S. 1719) che comprende l'accordo sottoscritto con gli USA sul *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA), in materia di scambio automatico d'informazioni su basi di reciprocità e l'implementazione del nuovo standard globale, il CRS (*Common Reporting Standard*), introdotto nella legislazione comunitaria con la direttiva 2014/107/UE durante il semestre di presidenza italiana.

Nell'ottica di un rafforzamento delle misure di contrasto all'evasione e di un miglioramento della tax compliance, il Governo intende:

- I. focalizzare l'azione di controllo sulle diverse macro-tipologie di contribuenti (grandi e medie imprese, piccole imprese e lavoratori autonomi, enti non commerciali, persone fisiche);
- II. adottare metodologie di intervento differenziate per ciascuna macro-tipologia e coerenti con altrettanto distinti sistemi di analisi e valutazione del rischio di evasione e/o di elusione da sviluppare tenendo anche conto delle peculiarità che connotano ciascuna realtà territoriale ed economica.

Tra gli strumenti proposti per raggiungere i predetti obiettivi, si citano:

- I. la sinergia operativa tra le diverse componenti dell'amministrazione fiscale;
- II. l'utilizzo sinergico delle banche dati;
- III. la diffusione degli strumenti di pagamento tracciabili, della fatturazione elettronica, della trasmissione telematica dei corrispettivi;
- IV. una maggiore educazione fiscale.

Il contrasto all'evasione verrà perseguito da un lato rafforzando gli strumenti di controllo, dall'altro ponendo le premesse per il miglioramento del rapporto di fiducia e collaborazione reciproca tra Amministrazione Fiscale e contribuente.

Articolo 1
(Disposizioni in materia di riorganizzazione delle agenzie fiscali)

L'**articolo 1** reca disposizioni varie in materia di riorganizzazione della disciplina concernente le agenzie fiscali.

Il **comma 1** prevede il riordino della struttura delle agenzie fiscali in funzione del contenimento delle spese di funzionamento, già disposto ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, ed il conseguente riassetto dei servizi di assistenza, consulenza e controllo.

Si ricorda che l'articolo 23-*quater* ha disposto l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del territorio e la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico. Ivi si è in particolare previsto che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l'Agenzia del territorio fossero incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° dicembre 2012.

Tale riordino si pone l'obiettivo di facilitare gli adempimenti tributari attraverso l'impiego di nuove e più avanzate forme di comunicazione con il contribuente, promuovendo una maggiore competitività delle imprese italiane e favorendo l'attrattività degli investimenti in Italia per le imprese estere che intendono operare nel territorio nazionale. È stabilito inoltre che, nella riorganizzazione, le agenzie perseguano l'obiettivo di una riduzione della invasività dei controlli e dei connessi adempimenti secondo il principio del controllo amministrativo unico, sviluppando ulteriormente tecniche di analisi dei rischi.

Tali tecniche concernono, in particolare, gli approfondimenti metodologici e le analisi di settori e comparti poste in essere dalle agenzie, così da intercettare situazioni "concrete" di specifico rischio di evasione/elusione, tanto ai fini dell'attività istruttoria "esterna" quanto ai fini dell'attività di accertamento vera e propria¹, la cui incisività e accuratezza condizionano giocoforza la qualità ed efficacia dei controlli.

Sul punto, si rammenta che l'articolo 6, comma 1, della legge delega n. 23/2014 stabilisce, per i soggetti di maggiori dimensioni, l'attivazione di sistemi aziendali strutturati di gestione e di controllo del "rischio fiscale", prevedendo l'organizzazione di adeguate strutture dell'amministrazione finanziaria dedicate alle attività di comunicazione e cooperazione con i contribuenti di maggiori dimensioni, finalizzata a promuovere la conoscenza della gamma di attività e procedure ad elevato "rischio" di evasione e, dunque, del complesso di attività di accertamento da parte dell'amministrazione.

¹ La qualità e l'efficacia dell'attività di controllo condizionano, infatti, la selezione accurata delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo tra quelle individuate a seguito dell'analisi del rischio, nonché da un'adeguata attività istruttoria, anche in contraddittorio con il contribuente. In tal modo, si agevola sia la realizzazione in tempi più rapidi della pretesa tributaria, ma anche la riscossione delle somme dovute. Cfr. Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento, *Prevenzione e contrasto dell'evasione – Anno 2013 – Indirizzi operativi*, Circolare n. 25/E del 2013.

Il terzo periodo del comma 1 stabilisce che, in funzione degli obiettivi istituzionali e della missione prioritaria di facilitare e promuovere l'assolvimento degli obblighi tributari, le agenzie orientano i programmi di formazione e sviluppo del personale, nonché i criteri di determinazione dei compensi incentivanti, nel quadro della revisione del sistema delle convenzioni fra Ministro dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Va rammentato che il predetto articolo 59, comma 2, in tema di rapporti del Ministero dell'economia con le agenzie fiscali, stabilisce che il Ministro e ciascuna agenzia, sulla base del documento di indirizzo del Ministro cui è riservata l'individuazione delle linee generali e degli obiettivi della politica tributaria su base triennale², stipulano, per ciascun esercizio finanziario, una convenzione, con la quale vengono fissati: a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere; b) le direttive generali sui criteri della gestione ed i vincoli da rispettare; c) le strategie per il miglioramento; d) le risorse disponibili; e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali misurare l'andamento della gestione.

Il **comma 2** stabilisce che le convenzioni stipulate dal Ministro dell'economia e delle finanze con le singole agenzie fiscali ai sensi dell'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo n. 300/1999, contengano per le medesime l'indicazione di specifici obiettivi di incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari, del livello di efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto dell'evasione fiscale, delle frodi e degli illeciti tributari, anche mediante l'attuazione delle disposizioni in materia di collaborazione informativa e semplificazione degli adempimenti per i contribuenti di cui all'articolo 1, commi 634, 635 e 636 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dei nuovi istituti della semplificazione introdotti in attuazione dell'articolo 7 della legge 10 marzo 2014, n. 23.

Ivi si stabilisce, infatti, che il riordino dovrà tra l'altro contemplare la revisione sistematica dei regimi fiscali e il loro riordino, al fine di eliminare complessità superflue (lettera *a*)) nonché la revisione degli adempimenti, con particolare riferimento a quelli superflui o che diano luogo a duplicazioni anche in riferimento alla struttura delle addizionali regionali e comunali (lettera *b*)) in aggiunta alla revisione, a fini di semplificazione, delle funzioni dei sostituti d'imposta e di dichiarazione, dei centri di assistenza fiscale, volta ad assicurare che gli stessi forniscano adeguate garanzie di idoneità tecnico-organizzativa (lettera *c*)).

In particolare, il comma 634 della legge di stabilità 2015 prevede che, al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale – anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili – l'Agenzia delle entrate metta a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, relativi anche ai ricavi o

² Per il triennio 2015-2017. Cfr. Senato della Repubblica, Doc. CII n. 1.

compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione a lui imputabili, nonché alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni e ai crediti d'imposta. Il comma 635 stabilisce che l'Agenzia delle entrate metta, altresì, a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni utili a quest'ultimo per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d'affari e valore della produzione. Il comma 636 stabilisce che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono individuate le modalità con cui gli elementi e le informazioni di cui ai commi precedenti sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza.

Il **comma 3** stabilisce pertanto che il citato sistema delle convenzioni fra Ministro dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali venga rivisto in relazione alla nuova strategia di controllo fiscale e agli obiettivi di maggiore efficienza. In tal senso, prevede *in primis* che le convenzioni debbano contenere l'indicazione degli indicatori della produttività, qualità e tempestività dell'attività svolta nelle singole aree di operatività (lettera *a*)), e quelli idonei alla misurazione della efficacia e efficienza gestionale complessiva (lettera *b*)).

Il **comma 4** reca la specificazione dei criteri di definizione degli indicatori da adottarsi ai sensi del comma 3. Innanzitutto, ivi si prevede che la loro adozione dovrà avvenire tenendo conto di quanto stabilito in materia di "statuto dei diritti del contribuente" dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, anche con riguardo alle richieste di documentazione già in possesso dell'amministrazione finanziaria (lett. *a*)); alla preponderanza del peso che, nell'ambito degli indicatori, rivestano quelli che siano espressione delle attività volte a facilitare gli adempimenti tributari, a contribuire a una maggiore competitività delle imprese italiane e a favorire l'attrattività degli investimenti in Italia per le imprese estere che intendono operare nel territorio nazionale, nonché delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di erogazione dei servizi al contribuente e di tempestiva esecuzione dei provvedimenti di rimborso e di sgravio (lett. *b*)); alla tempestività delle direttive adottate a seguito di mutamenti legislativi e della giurisprudenza di legittimità che possano incidere sui rapporti pendenti ai fini dell'autotutela, acquiescenza a sentenze, adesioni, mediazioni e conciliazioni giudiziali.

Il **comma 5** afferma che le convenzioni di cui al comma 1 debbano definire puntualmente anche i criteri per la redazione della mappa dei rischi operativi per il conseguimento degli obiettivi assegnati nell'attività di propria competenza sulla base dell'Atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché la definizione degli indicatori di rischio di non "conformità" ai medesimi, per ciascuna agenzia fiscale.

Il **comma 6** stabilisce che le nuove norme relative alle convenzioni di cui al comma 1, si applichino solo a decorrere dal 1° gennaio 2016.

In proposito potrebbe essere utile specificare se tale novità debba essere interpretata nel senso di rendere necessaria la modifica delle convenzioni in essere.

Il **comma 7** prevede che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi individuati nelle convenzioni di cui al comma 1, gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ordinariamente destinati al finanziamento delle agenzie, per la quota incentivante da destinarsi al personale delle stesse, saranno integrati con un apposito provvedimento in corso di gestione, nel rispetto del vincolo di neutralità finanziaria relativamente al previgente sistema. Il dispositivo precisa, inoltre, che, in forza di detto vincolo, per l'attività svolta a decorrere dall'anno 2016, l'ammontare della predetta quota incentivante da assegnare alle agenzie non potrà superare la media degli importi assegnati nel triennio precedente a ciascuna ai sensi dell'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, e successive modificazioni.

L'articolo 12 del citato decreto-legge n. 79/1997, nel testo previsto dal comma 165 della legge n. 350/2003, prevede ai commi 1 e 2 che il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale, dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta, delle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato nonché sulla base dei risparmi di spesa per interessi, determina annualmente con proprio decreto le misure percentuali da applicare su ciascuna di tali risorse, per l'amministrazione economica e per quella finanziaria in relazione a quelle di rispettiva competenza, per il potenziamento dell'Amministrazione economica e finanziaria, in misura tale da garantire la neutralità finanziaria rispetto al previgente sistema (comma 1). Il comma 2 prevede che le somme affluiscono ad appositi fondi destinati al personale dell'Amministrazione economica e finanziaria in servizio presso gli Uffici adibiti alle attività di controllo che hanno conseguito gli obiettivi di produttività definiti, anche su base monetaria, in sede di contrattazione integrativa.

I **commi 8, 9 e 10** prevedono un'ulteriore riduzione del numero di posizioni dirigenziali delle agenzie fiscali rispetto a quella già stabilita dalla legislazione vigente.

In particolare, il **comma 8** prevede che, ai fini del contenimento dei costi, le agenzie fiscali riducono di non meno del 10 per cento il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente previsto dall'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera a), punto 2, del [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), in modo da diminuire ulteriormente le posizioni dirigenziali rispetto a quanto previsto dalla medesima disposizione.

Per quanto qui rileva, l'articolo 23-*quinquies* («Riduzione delle dotazioni organiche e riordino delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali»), comma 1, lettera a), ha imposto alle agenzie fiscali di provvedere a un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale, e delle relative dotazioni

organiche, da apportare, entro il 31 ottobre 2012, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi già prevista dall'articolo 1 del [decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#), anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10, del [decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 febbraio 2009, n. 14](#). In particolare, il punto 2 della lettera a) ha previsto che il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente sia non superiore ad 1 su 40 ed il rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale sia non superiore ad 1 su 20 per l'Agenzia delle entrate e ad 1 su 15 per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per assicurare la funzionalità dell'assetto operativo conseguente alla riduzione dell'organico dirigenziale delle agenzie fiscali, possono essere previste posizioni organizzative di livello non dirigenziale, in numero comunque non superiore ai posti dirigenziali coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed effettivamente soppressi, e in ogni caso non oltre 380 unità complessive, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione delle posizioni dirigenziali, detratta una quota non inferiore al 20 per cento, e in ogni caso in misura non superiore a 13,8 milioni di euro, da affidare a personale della terza area che abbia maturato almeno cinque anni di esperienza professionale nell'area stessa; l'attribuzione di tali posizioni è disposta secondo criteri di valorizzazione delle capacità e del merito sulla base di apposite procedure selettive; al personale che ricopre tali posizioni sono attribuite un'indennità di posizione, graduata secondo il livello di responsabilità ricoperto, e un'indennità di risultato, in misura complessivamente non superiore al 50 per cento del trattamento economico attualmente corrisposto al dirigente di seconda fascia di livello retributivo più basso, con esclusione della retribuzione di risultato; l'indennità di risultato, corrisposta a seguito di valutazione annuale positiva dell'incarico svolto, è determinata in misura non superiore al 20 per cento della indennità di posizione attribuita; in relazione alla corresponsione dell'indennità di posizione non sono più erogati i compensi per lavoro straordinario, nonché tutte le altre voci del trattamento economico accessorio a carico del fondo, esclusa l'indennità di agenzia; il fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente è corrispondentemente ridotto in proporzione ai posti dirigenziali coperti e effettivamente soppressi ai sensi del citato articolo 23-*quinquies*.

La relazione illustrativa chiarisce che si tratta di un'ulteriore riduzione dell'organico dirigenziale rispetto a quella già definita in applicazione della legislazione vigente e che si interviene così sul parametro di complessità gestionale stabilito dalle misure in materia di revisione della spesa, prevedendo la riduzione di almeno il 10 per cento del rapporto tra dirigenti e personale delle aree funzionali.

Il **comma 9** impone altresì alle agenzie una riduzione complessiva di almeno il 10 per cento delle loro posizioni dirigenziali di livello generale con riferimento alla dotazione organica cumulativa delle stesse.

Potrebbe essere utile specificare se il parametro del 10 per cento sia da intendersi cumulativo per tutte le agenzie nel loro complesso o per ciascuna di esse.

Il **comma 10**, a seguito della riduzione delle dotazioni organiche di cui ai commi 8 e 9, dispone che i fondi per il trattamento accessorio del personale dirigente di prima e seconda fascia sono corrispondentemente ridotti in proporzione ai posti dirigenziali effettivamente soppressi.

Secondo la relazione tecnica, le predette disposizioni determineranno significativi risparmi la cui entità sarà determinabile solamente a consuntivo sulla base delle posizioni dirigenziali di I e II fascia effettivamente sopresse.

In ogni caso, a titolo indicativo, si prospettano di seguito sia per l'Agenzia delle entrate sia per l'Agenzia delle dogane e in relazione alla sola riduzione delle dotazioni organiche dei dirigenti di seconda fascia, i risparmi relativi all'ipotesi in cui tale riduzione sia effettuata nella misura minima del 10 per cento.

Agenzia delle entrate

Una volta completata la riduzione imposta dalla *spending review* (articolo 23-*quater* del decreto-legge n. 95 del 2012) le posizioni dirigenziali di seconda fascia dell'Agenzia delle entrate saranno 1.095 (rapporto 1:40 rispetto al personale non dirigente).

Nell'ipotesi in cui tale rapporto sia ulteriormente ridotto del 10 per cento, passando così a 1:44, il numero di dirigenti si ridurrebbe di ulteriori **110** unità: da 1.095 a 985. Si ipotizza, inoltre, che le posizioni da sopprimere siano tutte inquadrare nel quarto livello.

Fino alla sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015, le posizioni destinate a essere sopresse erano coperte da funzionari incaricati. Il risparmio dell'operazione va determinato quindi come differenziale tra il trattamento economico complessivo corrispondente alle posizioni dirigenziali da sopprimere e quello spettante a un funzionario della III area. Per quest'ultimo si fa riferimento alla posizione economica F4, nella quale ricade la maggior parte dei precedenti incaricati e alla quale corrisponde una retribuzione annua di **€ 35.280** (l'importo, come tutti quelli di seguito indicati, è espresso "lordo dipendente").

Poiché il costo di una posizione dirigenziale di IV livello (esclusa la retribuzione di risultato) è di **€ 62.180**, la soppressione di una posizione di IV livello comporta un risparmio di **€ 26.900** (€ 62.180 – € 35.280). Il risparmio totale (per 110 posizioni), pertanto, sarebbe pari a **€ 2.959.000**.

Ai predetti risparmi si aggiungeranno anche quelli relativi alle indennità di risultato che determineranno una corrispondente riduzione dei fondi per il trattamento accessorio.

Agenzia delle dogane e dei monopoli

Nel rapporto di 1:40, i dirigenti di seconda fascia dell'Agenzia sono 313; applicando il rapporto di 1:44, scenderebbero a 282 (31 in meno). Anche in questo caso si ipotizza di sopprimere posizioni di IV livello.

Nel calcolare il risparmio, relativo all'ipotesi in cui tale rapporto sia ulteriormente ridotto del 10 per cento, va tenuto conto del fatto che i trattamenti retributivi sono diversi (superiori) a quelli dell'Agenzia delle entrate; in particolare, alla posizione economica F4 della III area corrisponde una retribuzione annua di **€ 39.184** mentre la retribuzione del dirigente di IV livello è pari a **€ 74.575**.

Conseguentemente, il risparmio per la soppressione di una posizione dirigenziale di IV livello è pari a **€ 35.391** (€ 74.575 – € 39.184); il risparmio per la soppressione di 31 posizioni ammonterebbe a **€ 1.097.121**.

Ai predetti risparmi si aggiungeranno anche quelli relativi alle indennità di risultato che determineranno una corrispondente riduzione dei fondi per il trattamento accessorio».

Il **comma 11** dispone che, in coerenza con il processo d'integrazione operativa tra le attività dell'Agenzia delle entrate e quelle dell'incorporata Agenzia del territorio, cessano di avere effetto le limitazioni per specifiche materie introdotte dall'articolo 23-*quater*, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con riguardo allo svolgimento delle funzioni dei vicedirettori, fermo restando il contingente complessivo ivi previsto.

L'articolo 23-*quater* («Incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico»), comma 7, dispone che le Agenzie incorporanti esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti incorporati con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Nell'ambito di dette misure, nei limiti della dotazione organica della dirigenza di prima fascia, l'Agenzia delle entrate istituisce due posti di vicedirettore, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del [decreto legislativo n. 165 del 2001](#), per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attività dell'Agenzia del territorio; l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce due posti di vicedirettore, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attività dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Per lo svolgimento sul territorio dei compiti già devoluti all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula apposite convenzioni, non onerose, con la Guardia di finanza e con l'Agenzia delle entrate. Al fine di garantire la continuità delle attività già facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata dalle articolazioni competenti, con i relativi titolari, presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati. Nei casi in cui le disposizioni vigenti o atti amministrativi ovvero contrattuali fanno riferimento all'Agenzia del territorio ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato si intendono riferite, rispettivamente, all'Agenzia delle entrate ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Riguardo al comma 11, la relazione illustrativa ricorda che, nell'istituire le figure dei vicedirettori dell'Agenzia delle entrate, la legge sulla *spending review* aveva previsto che una di esse svolgesse "i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attività dell'Agenzia del territorio". Con il completamento del processo d'integrazione operativa tra le funzioni delle due agenzie, tale disposizione non ha più giustificazione.

*Al riguardo, potrebbe valutarsi l'opportunità di intervenire con una puntuale novella sul citato comma 7 dell'articolo 23-*quater*, in luogo della semplice previsione della "cessazione degli effetti" delle limitazioni ivi previste, per specifiche materie, con riguardo allo svolgimento delle funzioni dei due vicedirettori dell'Agenzia delle entrate.*

Articolo 2 **(Reclutamento personale dirigenziale)**

L'**articolo 2** introduce disposizioni volte a coprire le vacanze nell'organico dei dirigenti delle agenzie fiscali, legate all'aumento dei compiti delle stesse nella lotta contro l'evasione e aggravate dalle conseguenze della recente sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015, con la quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo quanto disposto dall'articolo 8, comma 24 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16. Tale comma, prevedendo che le agenzie fiscali potessero bandire concorsi per la copertura dei posti dirigenziali vacanti, conteneva tuttavia disposizioni che autorizzavano le agenzie stesse, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, ad attribuire senza concorso incarichi dirigenziali ai propri funzionari, con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato.

In tal modo sono stati incaricati di svolgere funzioni dirigenziali circa un migliaio di funzionari. La pronuncia di incostituzionalità di tale norma ha quindi avuto non poche conseguenze sulla funzionalità delle agenzie. In base alla citata sentenza 37/2015, infatti, il conferimento di incarichi dirigenziali pubblici non può avvenire attraverso la nomina di persone di fiducia, anche se per periodi limitati, ma solo con regolare concorso. In caso di mancato reclutamento con concorso pubblico interviene la decadenza dall'incarico dirigenziale e l'invalidità derivata degli atti sottoscritti dai dirigenti decaduti.

L'articolo in esame intende dunque assicurare una celere copertura delle vacanze di organico (dovute anche al mancato espletamento dei concorsi già banditi nel 2013 e nel 2014), autorizzando a tal fine le agenzie fiscali ad annullare le procedure concorsuali non concluse e ad indire nuovi concorsi pubblici, per soli esami, che dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 2016. Il Ministro dell'economia e delle finanze dovrà fissare con proprio decreto i criteri di selezione dei candidati. La disposizione prevede che il 30 per cento dei posti messi a concorso sia riservata a personale già dipendente delle agenzie fiscali.

Il secondo periodo del comma in esame prevede una deroga alla regola fissata nel comma 2-bis dell'articolo 30 del decreto legislativo 165 del 2001 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*), la quale richiede – al fine del contenimento della spesa pubblica – di procedere alla copertura dei posti vacanti nelle amministrazioni dello Stato con trasferimenti (su base volontaria) da un'amministrazione ad altra nell'ambito della stessa area funzionale prima di bandire un nuovo concorso.

Si dà conto in questa sede che in data 2 luglio il Governo ha risposto presso la VI Commissione Finanze della Camera dei deputati all'atto di sindacato ispettivo a firma on. Rizzetto et al. (n.5-0) che, tra le altre cose, riguardava il reclutamento del personale dirigenziale. Gli elementi di risposta richiamano i contenuti del presente articolo 2.

Secondo quanto affermato nella relazione tecnica la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le assunzioni ivi autorizzate sono disposte nei limiti delle facoltà assunzionali delle agenzie fiscali.